

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI N. 94/2024 DEL 06/09/2024

In data sei settembre 2024, alle ore 14:45 presso la sede operativa della società Sanitaservice ASL Lecce S.r.l. Unipersonale (di seguito anche "Sanitaservice" o la "Società"), in Piazza Filippo Muratore, n. 1, il Responsabile Sanitaservice Servizio Affari Generali, Dott. Fabio Manni, nominato con verbale di determinazione dell'Amministratore Unico n. 02/2022 del 13 dicembre 2022, come successivamente integrato dai verbali di determinazione nn. 04/2023 del 23/01/2023 e 09/2023 del 06/02/2023, alla presenza del Dott. Giovanni Vincenti, il quale funge da segretario verbalizzante, determina sul seguente argomento:

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA NEL RICORSO PER IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO EX ART. 441 BIS COD. PROC. CIV. PROMOSSO DAL SIG. GIANLUCA CAPANO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE - SEZIONE LAVORO

IL RESPONSABILE SANITASERVICE SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTE

- le Linee guida ANAC n. 12, recanti "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- il verbale di determinazione n. 4/2023 del 23 gennaio 2023 recante "Attribuzione di funzioni organizzative Responsabile Settore VI - Affari generali Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale";
- il verbale di determinazione n. 9/2023 del 6 febbraio 2023, recante "Organigramma/Funzionigramma aziendale e personale Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale categoria E CCNL AIOP-ARIS personale non medico - Determinazioni";

PREMESSO CHE

- in data 2 settembre 2024 è stato notificato il ricorso per impugnativa di licenziamento ex art. 441 bis cod. proc. civ. promosso innanzi al Tribunale Civile di Lecce, sezione lavoro dal sig. Gianluca CAPANO avverso la scrivente Società per "accertare e dichiarare [...] la nullità ovvero l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per violazione del principio di tempestività; per l'effetto, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del sig. Capano Gianluca nel posto di lavoro occupato al momento al momento dell'impugnato licenziamento, con mansioni equivalenti o inferiori, adeguate alla sussistente e precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi quarto e settimo dell'art. 18, legge n. 300/1970, la nullità ovvero l'illegittimità e, comunque, annullare l'impugnato licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato con nota prot. n. SSIH/70996 del 15 novembre 2023 e notificato il 17 novembre successivo, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2110 cod. civ. e 43 CCNL AIOP-ARIS personale non medico, per l'effetto, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del sig. Gianluca CAPANO nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato licenziamento, con mansioni equivalenti o inferiori, adeguate alla sua precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro; nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi quarto e settimo dell'art. 18, Legge n. 300/1970, la nullità ovvero l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato con nota protocollo n. SSIH/70996 del 15 novembre 2023 e notificato il 17 novembre successivo, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2110 cod. civ. e 43 CCNL AIOP-ARIS personale non medico, art. 26 D.L. n. 18/2020, art. 34, comma 1, lett. C) CCNL AIOP-ARIS; per l'effetto, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del sig. Gianluca Capano nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato licenziamento, con mansioni equivalenti o anche inferiori, adeguate alla sua precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in

favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro; in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità ovvero l'illegittimità dell'impugnato licenziamento, in quanto la malattia del ricorrente è stata provocata da un grave inadempimento da parte di Sanitaservice che, pertanto, è direttamente responsabile dell'aggravamento del precario stato di salute del lavoratore; per l'effetto, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del sig. Capano Gianluca nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato licenziamento, con mansioni equivalenti o anche inferiori adeguate alla sussistente e precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnato licenziamento, in quanto la malattia del ricorrente è stata provocata da un grave inadempimento da parte di Sanitaservice che, pertanto, è direttamente responsabile per non aver adottato le misure imposte dall'art. 2087 cod. civ. e dalle particolari norme vigenti in materia di prevenzione e di igiene del lavoro; per l'effetto, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del sig. Capano Gianluca nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato licenziamento, con mansioni equivalenti o anche inferiori adeguate alla sussistente e precaria condizione fisica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in via del tutto subordinata, accertata l'illegittimità dell'impugnato licenziamento per le motivazioni contenute al punto IV) del ricorso, condannare Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore del ricorrente, di un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, nella misura massima prevista per legge; con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”;

ACCERTATO CHE

- per il precitato ricorso proposto dal ricorrente in epigrafe, il Giudice del Lavoro (Dott. Amato Carbone) ha fissato l'udienza di comparizione delle parti in data 11 ottobre 2024, invitando la parte convenuta a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza precitata, con l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze ex art. 416 cod. proc. civ.;

VERIFICATA

- la necessità di costituirsi nel presente giudizio;
- la possibilità di affidare, a mente delle precitate Linee guida ANAC n. 12, la difesa di Sanitaservice nell'instaurando giudizio all'avv. PACIFICO atteso che è già edotto della questione per cui è causa, essendo stato incarico della difesa di Sanitaservice nell'in parte connesso giudizio già pendente dinanzi al tribunale di Lecce, sezione Lavoro, avente R.G. n. 11713/2023;

PRESO ATTO CHE

- Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale non dispone di un Ufficio Legale interno e, per l'effetto, deve avvalersi del patrocinio di Avvocati esterni;
- l'avv. Emiliano PACIFICO, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Taranto, ha manifestato la propria disponibilità a assumere la difesa nel giudizio *de quo* alle condizioni fissate nel presente atto, sulla cui congruità rispetto all'attività difensiva da espletare è stato compiuto adeguato studio funzionale, come da preventivo dallo stesso avv. Pacifico prodotto e conservato agli atti societari;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto;

CONSIDERATA la propria competenza a agire, in qualità di Responsabile del Servizio Affari generali Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale, in cui è funzionalmente incardinato anche l'Ufficio contenzioso, come attribuita dall'Amministratore Unico Sanitaservice;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono *in toto* richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DI AFFIDARE l'incarico di costituzione e difesa nel giudizio epigrafato all'avv. Emiliano PACIFICO con studio legale in Manduria (TA), Vico I sen. Lacaia, n. 7;

DI STABILIRE quale compenso per l'espletamento dell'incarico Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al rimborso per spese generali, C.P.A. e IVA;

DI TRASMETTERE, per l'effetto, il presente verbale all'avv. Pacifico, all'Amministratore Unico Sanitaservice, al Consulente fiscale Sanitaservice, al Responsabile Sanitaservice Servizio Contabilità, bilancio, *reporting* e controllo di gestione nonché al Sindaco Unico;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DI DISPORNE la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Sanitaservice ASL LE S.r.l. Unipersonale.

Il Segretario
Dott. Giovanni Vincenti

Giovanni Vincenti

Il Responsabile Sanitaservice Servizio Affari Generali
Dott. Fabio Manni

Fabio Manni